



3. PERSONE DI ETÀ MINORE PRIVE DI UN AMBIENTE FAMILIARE

40. Il Comitato raccomanda che l'Italia, nell'ambito delle sue competenze, garantisca un'applicazione efficace ed equa della Legge 149/2001 in tutte le Regioni e che:

(a) adotti criteri e standard minimi concordati a livello nazionale per i servizi e l'assistenza relativi a tutte le istituzioni di assistenza alternativa per i bambini privati di un ambiente familiare, incluse le "strutture residenziali" quali le comunità di tipo familiare;

(b) garantisca il monitoraggio indipendente, a opera di istituzioni pertinenti, del collocamento di tutti i bambini privati di un ambiente familiare e definisca procedure di responsabilità per le persone che ricevono sovvenzioni pubbliche per ospitare tali bambini;

(c) proceda a un'indagine generale su tutti i bambini privati di un ambiente familiare e crei un registro nazionale di tali bambini;

(d) modifichi il Testo Unico sull'Immigrazione per specificare esplicitamente il diritto al ricongiungimento familiare e la relativa applicazione a tutti gli stranieri aventi tale diritto, incluse le famiglie che si sono formate in Italia;

(e) garantisca in maniera appropriata la scelta, la formazione e la

supervisione delle famiglie affidatarie e fornisca loro sostegno e condizioni finanziarie adeguate;

(f) tenga conto delle Linee Guida in materia di accoglienza etero-familiare allegata alla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 64/142.

CRC/C/ITA/CO/3-4, punto 40

Nonostante le raccomandazioni del Comitato ONU e del Gruppo CRC – nel 9° Rapporto – al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di estendere a tutte le Regioni il monitoraggio S.In.Ba³⁵ e di istituire da subito meccanismi di coordinamento per una raccolta dati omogenea e comune a tutto il territorio nazionale, che consenta di avere il numero e la tipologia esatti dei minorenni fuori famiglia, occorre purtroppo evidenziare che in proposito il sistema italiano evidenzia tuttora importanti carenze e non dispone di un sistema di raccolta dati in grado di garantire – in tempi certi e il più possibile recenti – un'adeguata conoscenza del numero e della tipologia esatta dei minorenni fuori dalla propria famiglia d'origine³⁶ e delle caratteristiche del loro percorso di accoglienza.

I dati ad oggi disponibili risalgono alla rilevazione del MLPS datata 31/12/2012, alla rilevazione ISTAT datata 31/12/2013 e a quella AGIA del 31/12/2014³⁷. L'indagine campionaria sui minorenni in comunità e in affido familiare del MLPS è ferma al

³⁵ S.In.Ba: Sistema informativo nazionale sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie, in attuazione del Decreto n. 206 del 16 dicembre 2014.

³⁶ Vedi 9° Rapporto CRC, raccomandazione 3, pag. 95: si raccomanda "al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di estendere a tutte le Regioni il monitoraggio S.In.Ba e di istituire da subito meccanismi di coordinamento tra le Regioni, per una raccolta dati omogenea e comune a tutto il territorio nazionale, che consenta di avere il numero e la tipologia esatti dei minorenni fuori famiglia".

³⁷ Vedi 9° Rapporto CRC, anni 2015-16, pagg. 84-85. Si segnala che in chiusura del presente Rapporto l'AGIA ha pubblicato "La tutela dei minorenni in comunità" che comprende anche un aggiornamento dei dati delle persone di età minore accolte in comunità al 31.12.2015, tramite rilevazione condotta con le 29 Procure per i minorenni. Ferma la necessità di ulteriore approfondimento, riportiamo alcuni dati

significativi: il numero dei minorenni accolti è pari a 22.975 (erano 21.317 al 31.12.2014); si conferma l'aumento degli adolescenti che raggiunge il 61,6% (era pari al 57,2% al 31.12.2014) così come aumenta la percentuale dei minorenni stranieri pari al 47,7% (era pari al 42,8% al 31.12.2014); continua a essere alta la percentuale dei bambini nella fascia di età 0/2 (pari al 6,8%) e nella fascia di età 3/5 anni (pari al 6,4%), ma non è noto se i bambini sono in comunità soli o con un genitore o se sono accolti in comunità familiare. I neomaggiorenni in comunità sono pari all'8% del totale dei ragazzi accolti. Il numero delle comunità residenziali in Italia è pari a 3.352 (erano 3.192 al 31.12.2014) e rimane confermato che la media degli ospiti per comunità è pari a 6,9 ospiti. Vedi <http://garanteinfanzia.s3-eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/documenti/La%20Tutela%20dei%20minorenni%20in%20comunita.pdf>



31/12/2010 e l'auspicio dello stesso Ministero è che entro il 2018 siano disponibili i dati aggiornati al 31/12/2016. Un ulteriore elemento di difficoltà interpretativa è dovuto ai dati forniti dal Servizio Statistica del DGM del Ministero della Giustizia, che non risultano compatibili con le altre fonti statistiche e che pertanto costituiscono un elemento di non uniformità e chiarezza.

Permangono ancora importanti **disomogeneità nei tempi e nei criteri di raccolta dati nelle diverse Regioni**, tali da rendere di fatto difficilmente comparabili le informazioni raccolte, anche sotto il profilo temporale. La carenza e difformità delle rilevazioni rende difficile e incompleta la lettura dei dati, impedendo di restituire un quadro chiaro e compiuto della situazione, al fine di garantire adeguatezza e appropriatezza delle risposte. Si segnala, tuttavia, che vi sono alcune **Regioni che aggiornano i dati**, seppure con riferimenti temporali non omogenei e in alcuni casi con informazioni parziali: la Lombardia ha aggiornato i dati al 31/12/2015; l'Emilia-Romagna al 31/12/2014; il Piemonte al 31/12/2013; l'Umbria al 31/12/2014; il Lazio al 31/12/2014; la Toscana al 31/12/2015 e solo per i minorenni in comunità; la Sicilia al 31/12/2014 e solo per i minorenni in affido; la Puglia al 31/12/2013. Vi sono invece Regioni in cui il sistema di raccolta dati e la loro pubblicazione è piuttosto carente (ad esempio, l'Abruzzo e la

Calabria che non hanno reso disponibili i dati³⁸).

Pur prendendo atto **dell'impegno assunto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di prevedere dal 2018 la "cartella sociale di S.In.Ba per tutti i minorenni allontanati dalla famiglia" e di "avviare un progetto pilota in dieci zone italiane per testare la cartella sociale di tutti coloro che sono presi in carico da un servizio"**³⁹, si ritiene opportuno di dover nuovamente reiterare la raccomandazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **di estendere rapidamente a tutte le Regioni italiane il monitoraggio del sistema S.In.Ba**, così come previsto dal Decreto istitutivo n.206 del 16 dicembre 2014. Si ritiene altresì auspicabile **l'estensione della rilevazione S.In.Ba** anche ai **"care leavers" neomaggiorenni**, in considerazione del recente importante avvio del **"care leavers network"**⁴⁰.

A) AFFIDAMENTI FAMILIARI

Non ci sono nuovi **dati disponibili** a livello nazionale, anche se – come evidenziato in premessa – molte Regioni hanno completato i rilevamenti negli anni successivi al 2012: il 31/12/2010 risultavano affidate 14.528 persone di età minore⁴¹, mentre erano 14.194 al 31/12/2012⁴². Oltre il 70% erano affidi giudiziari.

Per un approfondimento su questi dati si rinvia ai Rapporti precedenti in cui sono evidenziate anche le forti apprensioni sulle

³⁸ Nell'indagine citata del 31/12/2012 è evidenziato come la "Calabria non ha aderito alla rilevazione proposta", i dati non sono ad oggi disponibili online, e il Gruppo CRC non ha ricevuto riscontro alla puntuale richiesta inviata. Anche l'Abruzzo non aveva fornito dati per l'indagine pubblicata nel 2012, e tuttora non ha dati disponibili.

³⁹ Rapporto Governativo alle Nazioni Unite.

⁴⁰ La cui prima Conferenza nazionale ha avuto luogo il 17 luglio 2017 a Roma, promossa e patrocinata dall'AGIA (Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza).

⁴¹ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Bambine e bambini temporaneamente fuori dalla famiglia di origine. Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31 dicembre 2010. Sintesi delle prime risultanze", in Quaderni della Ricerca Sociale, n. 19, 2012.

⁴² Quaderni della Ricerca Sociale, n. 19, 2012: i loro punti di forza sono rappresentati dalla "produzione di linee guida

sull'affidamento e protocolli operativi a livello regionale e locale"; dalla "formazione degli operatori come tentativo di rispondere all'esigenza di individuare linguaggi e contesti condivisi e di restituire visibilità e documentazione al lavoro sociale"; "dall'integrazione e coordinamento dei servizi e sperimentazione di forme di collaborazione con il privato e l'associazionismo familiare"; dal "coinvolgimento delle associazioni familiari nelle fasi di sensibilizzazione, diffusione e sostegno dell'affido". Un primo monitoraggio sull'applicazione delle suddette Linee di indirizzo è stato realizzato in alcuni territori e realtà rappresentativi di tutto il territorio nazionale (Consorzio Monviso Solidale e i Comuni di Trieste, Milano, Genova, Firenze, Alatri, Jesi, Caltanissetta, Salerno e Bari), per poter validare i contenuti "minimi" cui esse devono rispondere. Il testo è pubblicato sul sito www.tavolonazionaleaffido.it.



caratteristiche e sulla durata degli affidamenti.

In risposta alle preoccupazioni espresse dal Comitato ONU⁴³ si segnala l'emanazione, nel novembre 2012, delle **Linee nazionali di indirizzo per l'affidamento familiare**, predisposte dalla Cabina di Regia del Progetto nazionale "Un percorso nell'affido"⁴⁴, per promuovere lo sviluppo qualitativo e quantitativo degli affidamenti, partendo dalle esperienze positive e dalle prassi consolidate di Regioni ed Enti Locali. I punti di debolezza, evidenziati anche nel Rapporto di monitoraggio del III Piano Nazionale Infanzia, risiedono nella loro scarsa attuazione⁴⁵ e nell'applicazione "a macchia di leopardo", confermata anche dai dati delle singole Regioni.

Per quanto riguarda l'inserimento scolastico delle persone di età minore affidate, si segnala il Protocollo d'Intesa siglato il 5 maggio 2017 tra il Ministero dell'Istruzione e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, che prevede anche l'elaborazione di Linee Guida sull'inserimento scolastico delle persone di età minore affidate⁴⁶, analogamente a quanto già avvenuto per gli adottati.

Dai precedenti Rapporti CRC emerge la necessità che i **giudici minorili** indichino nei provvedimenti le seguenti specifiche: il Servizio Locale cui è demandata la realizzazione dell'affidamento (compresa la rendicontazione semestrale); la sua prevedibile durata, in relazione alla situazione personale e familiare del

minore; le indicazioni sulle modalità di rapporto del minore con i suoi familiari; l'estensione agli affidatari delle provvidenze di cui all'art. 80 della Legge 184/1983 e successive modifiche, compresa la corresponsione di un rimborso spese adeguato.

Viene anche evidenziata la resistenza di molti Tribunali per i minorenni ad attivare affidamenti di bambini piccoli, preferendone l'inserimento in comunità⁴⁷.

L'integrazione degli interventi e l'approccio di rete all'affidamento familiare comportano il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dell'associazionismo. Contributi significativi al riguardo sono offerti dalle iniziative del **Tavolo Nazionale Affidato**⁴⁸. Da segnalare anche la recente **Campagna "Donare Futuro"** partita in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia, che nasce dalla necessità di impegnare le relative Regioni dove è maggiore il numero dei minorenni che continuano a vivere in comunità e dove è sempre più urgente uno sviluppo forte e incisivo di interventi diretti ad assicurare il diritto di tutte le persone di età minore ad avere una famiglia. Le Associazioni promotrici della Campagna⁴⁹ hanno individuato cinque richieste dirette ai rappresentanti istituzionali, realizzabili in tempi brevi e con costi sostenibili: supporti alle adozioni difficili; accompagnamento all'autonomia dei neomaggiorenni in

⁴³ Punto 38 e raccomandazioni 40 e), f).

⁴⁴ Quaderni della Ricerca Sociale, n. 19, 2012, op. cit.

⁴⁵ Nell'azione relativa alla Promozione dell'affidamento familiare e al potenziamento dei relativi servizi si denunciano: "la complessiva scarsità anche quantitativa delle progettualità collocabili in questo ambito; gli scarsi investimenti generalmente effettuati sia sul versante della prevenzione primaria che secondaria che terziaria [...] che non permettono di segnalare nessuna ricaduta reale rispetto al tema specifico della prevenzione degli allontanamenti".

⁴⁶ Va segnalata la prima ricerca in Italia su questo tema effettuata da Paola Ricchiardi e presentata al Convegno di Torino del 22 ottobre 2016 ("Per una didattica inclusiva degli alunni affidati", in Prospettive assistenziali, n. 197, 2017).

⁴⁷ In base agli ultimi dati ministeriali al 31/12/2012, tra i minori della fascia di età 0-2 anni solo il 36% era in affidamento e il

restante 64% in strutture residenziali. Da segnalare invece le esperienze positive realizzate in alcuni Comuni (Torino, Genova, Milano ecc.).

⁴⁸ Sul sito www.tavolonazionaleaffido.it si trova ampia documentazione in merito.

⁴⁹ I promotori dell'iniziativa sono dodici Associazioni/Reti nazionali: Progetto Famiglia Onlus, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA), Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori (CNCM), Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione Famiglie per l'Accoglienza, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia (CISMAI), l'Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi.), il Coordinamento CARE, il Forum delle Associazioni Familiari, il Tavolo Nazionale Affidato, Agevolando.



uscita da percorsi di tutela⁵⁰; sviluppo della pratica dell'affidamento dei bambini piccolissimi; certezza dei sostegni economici e delle coperture assicurative agli affidatari; avvio di Tavoli regionali inter-istituzionali sull'affido familiare con la partecipazione delle associazioni/reti di affidatari.

La Legge 173/2015 – “Modifica alla Legge 4 maggio 1983 n. 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare” – ha finalmente previsto che se una persona di età minore viene dichiarata adottabile “durante un prolungato periodo di affidamento”, può essere adottata dagli affidatari con cui ha costruito un forte legame, “sussistendo i requisiti previsti dall’articolo 6” della Legge 184/1983. Sottolinea inoltre la necessità di tutelare, nell’interesse del minore, “la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l’affidamento”, quando egli “fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un’altra famiglia o sia adottato da altra famiglia”. Riafferma poi il dovere di ascolto, da parte dei giudici, del “minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento”. In ultimo valorizza il ruolo degli affidatari introducendo l’obbligo per i giudici minorili, “pena la nullità del provvedimento”, di convocarli; gli affidatari possono anche inviare ai giudici “memorie scritte nell’interesse del minore”. La Legge 173/2015 conferma il ruolo e la responsabilità dei Servizi Sociali nei progetti di affidamento⁵¹. Si segnala infine positivamente che la Legge 47/2017 – “Disposizioni in materia di misure di protezione di minori stranieri non accompagnati” – ha previsto il loro

affidamento familiare “in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza” (art. 7) e la possibilità del Tribunale per i minorenni di disporre per i ragazzi dai 18 ai 21 anni, e su specifico progetto, la prosecuzione dell’accoglienza con l’affidamento ai Servizi Sociali⁵².

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. Allo Stato, alle Regioni e agli Enti Locali,

nell’ambito delle rispettive competenze, di prevenire l’allontanamento dei minorenni mediante interventi di sostegno alle famiglie di origine e, laddove ciò non si riveli sufficiente, di privilegiare l’affidamento familiare, adeguatamente programmato e monitorato, stanziando finanziamenti adeguati e destinando il personale socio- assistenziale e sanitario necessario per il sostegno alla persona di età minore, alla famiglia affidataria e soprattutto ai genitori di origine; di effettuare un monitoraggio continuativo sul numero, l’andamento, la durata e la gestione degli affidamenti;

2. Alle Autorità Giudiziarie minorili di verificare, anche attraverso le relazioni semestrali dei Servizi Sociali, l’attuazione degli affidamenti disposti e del programma di assistenza al nucleo di origine da parte dei Servizi stessi, nonché di contribuire alla corretta attuazione della Legge 173/2015;

3. All’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza di convocare un Tavolo di confronto sulla realtà degli affidamenti prolungati e promuovere una ricognizione e una riflessione sugli affidamenti familiari a parenti e a terzi, mirate a sviluppare tutte le potenzialità di questi interventi.

⁵⁰ È questa un'emergenza che va affrontata e su cui sta svolgendo un importante lavoro promozionale “Agevolando”, con il coinvolgimento degli stessi protagonisti.

⁵¹ Al riguardo si segnalano i due documenti del Tavolo Nazionale Affidato: una prima nota sull’attuazione redatta insieme al CNSA e la Lettera aperta sull’ascolto degli affidatari;

disponibili entrambi sul sito del Tavolo. Importante anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 14167/2017 relativa al mancato ascolto degli affidatari.

⁵² Per approfondimenti si veda il par. 1 – “Minorenni migranti non accompagnati: il diritto alla protezione e all’accoglienza”, capitolo VIII del presente Rapporto.



B) LE COMUNITÀ D'ACCOGLIENZA PER PERSONE DI ETÀ MINORE

La situazione italiana evidenzia ancora criticità in riferimento al sistema di accoglienza dei minorenni temporaneamente fuori dalla propria famiglia d'origine.

In particolare, in sede di Osservazioni conclusive pubblicate nell'ottobre 2011, il Comitato ONU al punto 40 ha raccomandato all'Italia di garantire, nell'ambito delle sue competenze, l'applicazione efficace ed equa della Legge 149/01 in tutte le Regioni e che:

- **Adotti criteri e standard minimi concordati a livello nazionale per i servizi e l'assistenza relativi a tutte le istituzioni di assistenza alternativa per i bambini privati di un ambiente familiare, incluse le strutture residenziali quali le comunità di tipo familiare.**

Questa raccomandazione è presente anche nel 2° Rapporto Supplementare del Gruppo CRC, mentre nel 9° Rapporto CRC si segnala l'avvio del Tavolo tecnico nazionale istituito dal MLPS⁵³ per la definizione delle "Linee di indirizzo per l'accoglienza residenziale di minorenni". In proposito si sottolinea che il Tavolo tecnico nazionale ha positivamente concluso il proprio lavoro nel mese di dicembre 2016 ed è attualmente in corso l'iter formale di approvazione.

Si ritiene necessario sollecitarne la rapida e definitiva approvazione formale da parte della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali, al fine di poterne applicare i contenuti⁵⁴. Poiché trattasi di materia rimasta nelle titolarità esclusiva delle Regioni⁵⁵, siamo consapevoli che le Linee

di indirizzo non possono essere "norma cogente" e, per questa ragione, **si raccomanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali di promuovere azioni di conoscenza, diffusione, sostegno e monitoraggio dell'avvenuto recepimento in tutte le Regioni italiane**, al fine di garantire il rispetto del diritto alle pari opportunità e alla non discriminazione per tutti i minorenni presenti a qualunque titolo sul territorio nazionale, dando mandato al suddetto Tavolo tecnico, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di mantenere un'azione puntuale di verifica, confronto e facilitazione dei processi di acquisizione delle Linee di indirizzo e della loro implementazione in tutte le Regioni e sull'intero territorio nazionale.

- **Proceda a un'indagine generale su tutti i bambini privati di un ambiente familiare e crei un registro nazionale di tali bambini. In proposito, si rimanda a quanto evidenziato in premessa** di questo paragrafo, anche in riferimento ai minorenni accolti nelle comunità residenziali. In questa sede si sottolinea l'assoluta e prioritaria necessità di avere **estrema chiarezza** circa il numero di minorenni nella fascia **0/6 accolti da soli in comunità**, poiché non c'è evidenza della presenza o meno di un genitore, quale condizione fondamentale per comprendere la tipologia dell'intervento e al fine di favorire percorsi di accoglienza familiare per bambini così piccoli.

- **Garantisca il monitoraggio indipendente a opera di istituzioni pertinenti del collocamento di tutti i bambini privati di un ambiente familiare**

⁵³ Istituito con DD n. 10 del 27/01/2015 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali. Di questo Tavolo fanno parte anche le Organizzazioni e i Coordinamenti nazionali maggiormente rappresentativi e impegnati nell'accoglienza di minorenni: Agevolando, Progetto Famiglia Onlus,

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, CNCA, CISMAI, CNCM, SOS Villaggi dei Bambini Italia.

⁵⁴ L'approvazione formale da parte della Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali risulta essere l'ultimo passaggio dell'iter di approvazione delle suddette Linee di indirizzo.

⁵⁵ A seguito dell'esito referendario del 4 dicembre 2016.



e definisca procedure di responsabilità per le persone che ricevono sovvenzioni pubbliche per ospitare tali bambini.

In proposito, occorre ancor a richiamare **l'obbligatorietà dei controlli sia da parte delle Procure per i minorenni** (in riferimento alla condizione specifica dei minorenni accolti)⁵⁶, **sia da parte delle Autorità Amministrative preposte (ASL/ATS/ASST/USSL ecc.)** per la verifica del mantenimento degli standard autorizzativi e/o di accreditamento⁵⁷.

Si ritiene quindi di dover **nuovamente raccomandare l'effettiva attivazione delle azioni di controllo e monitoraggio, di tutti i minorenni accolti nelle strutture residenziali, da parte delle Procure per i minorenni, al fine di garantire la reale copertura dell'intero territorio nazionale.** In tale contesto preoccupa il DDL 2284 (efficienza del processo civile) attualmente in discussione alla Commissione Giustizia del Senato, che prevede l'abolizione del Tribunale per i minorenni e delle Procure per i minorenni, giacché si ravvisa il concreto rischio che in sede di accorpamento delle funzioni presso il Tribunale Ordinario si registri un'ulteriore riduzione delle risorse destinate al monitoraggio e al controllo delle strutture di accoglienza, nonché la progressiva perdita di specializzazione e di competenza in materia⁵⁸.

Contestualmente, si ritiene necessario **rendere omogenei e dialoganti i sistemi di controllo**, al fine di evitare sovrapposizioni e sistemi incoerenti e/o confliggenti tra loro. Si reputa inoltre

necessario **garantire la "formazione specifica"** del personale preposto ai controlli delle comunità di accoglienza, al fine di favorire l'appropriatezza dei processi di monitoraggio e verifica.

Il 9° Rapporto CRC richiama ancora la raccomandazione ONU del 2003 *"come misura preventiva per migliorare l'assistenza sociale e il sostegno alle famiglie in modo da aiutarle ad adempiere il compito di crescere i bambini"*. In proposito, si segnala la lentezza nell'attuazione del PNI⁵⁹ che prevede la definizione e l'attuazione dei Livelli Essenziali delle prestazioni a favore delle famiglie d'origine, affinché *"nessun minorenni sia collocato in accoglienza etero-familiare se non necessario, garantendo l'appropriatezza della risposta e il diritto del minore alla partecipazione e all'ascolto"*⁶⁰.

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al Consiglio dei Ministri di approvare in tempi brevi le "Linee di indirizzo nazionali per l'accoglienza dei minorenni in strutture residenziali" e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Conferenza Stato-Regioni di promuovere azioni di conoscenza, diffusione, sostegno e monitoraggio dell'avvenuto recepimento in tutte le Regioni italiane, al fine di garantire il rispetto del diritto alle pari opportunità, all'ascolto, alla partecipazione e alla non discriminazione per tutti i minorenni presenti a qualunque titolo sul territorio nazionale; di dare mandato al Tavolo tecnico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle

⁵⁶ Obbligo previsto dalla Legge 149/01, art. 9, comma 3. Non si hanno dati circa l'effettività e le modalità di questi controlli da parte delle Procure per i minorenni territorialmente competenti, se non in via casuale e riferita ad alcune Procure per i minorenni (ad esempio la Procura per i minorenni e il Tribunale per i minorenni di Milano).

⁵⁷ Tuttora differenti da Regione e Regione, stante la già richiamata assenza di effettività delle "Linee di indirizzo per l'accoglienza residenziale dei minorenni"

⁵⁸ Contro il DDL di riforma che prevede l'abolizione del Tribunale per i minorenni e delle Procure per i minorenni si è

espresso anche il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa Nils Muiznieks, che ha dichiarato la propria preoccupazione con lettera motivata del 9 maggio u.s. indirizzata al Presidente del Senato Pietro Grasso.

⁵⁹ Si segnala che l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è stato convocato il 28 marzo 2017 e il 12 luglio 2017. Non ha quindi avviato il proprio lavoro di monitoraggio del PNI (Piano Nazionale Infanzia), stante che il calendario dei lavori non è ancora noto.

⁶⁰ Vedi 9° Rapporto CRC, raccomandazione n. 1 al MLPS, pag. 94.



Politiche Sociali al fine di mantenere un'azione puntuale di verifica, confronto e facilitazione dei processi di acquisizione delle Linee di indirizzo e della loro implementazione, in tutte le Regioni e sull'intero territorio nazionale;

2. Al Ministero della Giustizia di dotare le Procure per i minorenni presso i Tribunali per i minorenni delle risorse idonee per attivare in tutto il territorio nazionale le azioni di controllo e di monitoraggio dei minorenni accolti nelle strutture residenziali; **al Ministero della Giustizia, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e alla Conferenza Unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali** di prevedere azioni concrete al fine di rendere omogenei e dialoganti i sistemi di controllo, per evitare sovrapposizioni e sistemi incoerenti e/o confliggenti tra loro;

3. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di estendere rapidamente a tutte le Regioni italiane il monitoraggio del sistema S.In.Ba, così come previsto dal Decreto istitutivo n. 206 del 16 dicembre 2014, al fine di raccogliere in maniera sistematica i dati relativi ai minorenni allontanati dalla propria famiglia; di garantire il mantenimento dell'impegno assunto che prevede dal 2018 la *"cartella sociale di S.In. Ba per tutti i minorenni allontanati dalla famiglia"* e di *"avviare un progetto pilota in dieci zone italiane per testare la cartella sociale di tutti coloro che sono presi in carico da un servizio"*; si raccomanda altresì di valutare l'estensione della rilevazione S.In.Ba anche ai *"care leavers"* neomaggiorenni.